CAMERA DEI DEPUTATI N. 3389

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TESTA ANTONIO

Presentata il 23 novembre 1988

Provvedimenti per la lotta alla criminalità ed ai sequestri di persona a scopo di estorsione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il crimine nel nostro paese si sta sempre più organizzando. Cosche, mafie,« Anonime » o simili denominazioni in realtà indicano livelli organizzativi precisi più o meno ampi, a volte delimitati territorialmente ed a volte no; sempre comunque forme organizzative con divisione di ruoli e gerarchia per trarre profitto dalla perpetrazione di crimini di varia specie.

Questa proposta di legge vuol essere un contributo allo scardinamento dall'interno delle organizzazioni criminali e dall'altro vuol costituire uno strumento per combattere il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione. È questa una forma delittuosa in via di espansione sia per la relativa facilità con cui si compie: basti pensare che si colpiscono, all'improvviso, persone deboli e comunque non preparate alla difesa, la cui patrimonialità viene messa in valutazione al fine di determinare la quantità del riscatto per riottenere la liberazione (sempre che la si riottenga !).

Il reato di sequestro di persona viene compiuto con preparazione più o meno puntuale, sempre però con una presa di conoscenza del valore del patrimonio, delle possibilità cioè di determinare in modo « pagabile » il prezzo della libertà. È notorio che in alcuni casi, quando è stata per errore sequestrata persona diversa da quella individuata, vi è stata rimessione in libertà senza patteggiamenti di sorta. Il sequestro di persona dunque è un reato mirato, a livello più o meno alto a seconda della capacità delin-

quenziale ed organizzativa della banda che lo compie, ma sempre un reato attentamente studiato, preparato, insomma non improvviso o casuale.

Problema fondamentale dunque per disorientare e non rendere più « interessante », dal punto di vista criminale, il compimento del reato è di rendere « inoperativi » i patrimoni. La questione è stata posta sotto vari profili tra cui quello del cosiddetto blocco dei beni. Questa misura viene presa dopo il compimento del reato di sequestro e dunque come tale può esporre la vittima a reazioni violente, anche sanguinarie, al fine di far desistere chi ha usato il potere discrezionale per sottoporre a « blocco » i beni dei familiari del rapito. La misura discrezionale dunque può essere più nociva che utile, perché interviene dopo il sequestro e perché essa è discrezionale e non dovuta. Discorso assai diverso va fatto se si riesce a rendere inoperativi i patrimoni nella loro possibilità di produrre o garantire « liquidità » prima del sequestro, in via generale ed obbligatoria e dunque non discrezionale.

Il reato di sequestro di persona è in espansione e sarà sempre più in espansione finché non vi si pone serio rimedio. Certamente va combattuto con maggiore qualificazione professionale delle forze dell'ordine, può essere combattuto anche con una maggiore coscienza e partecipazione collettiva a questa lotta, va combatuto anche con strumenti legislativi idonei. Il reato di sequestro di persona è fatto pericolosissimo non solo per la vittima ma anche per la comunità, visto che rende forti somme di denaro che vengono poi reimpiegate in attività criminose: in altri sequestri, nel commercio di droga e così via. È dunque una catena che, se non viene spezzata, riesce ad inquinare altamente il nostro assetto sociale.

La presente proposta di legge si muove lungo una linea di ricerca che mira a rendere inutile e non pertinente la stima della patrimonialità fatta sui beni della vittima. Devesi operare sempre più affinché la quantità di patrimonio non possa essere significativa della capacità di disporre di denaro liquido. Va detto altresì chiaramente che attorno al fenomeno del sequestro di persona si sta costruendo tutta una serie di ambienti che potremmo chiamare « gli sciacalli dei sequestri »: torbidi personaggi mediatori che si prestano, in caso di sequestro, a far vendere beni, o a far ritrovare denaro a qualsiasi condizione ai familiari dei sequestrati. Lo stato di disperazione, di paura e di sconvolgimento si presta a tutto ciò.

Va infine rilevato che l'altro elemento di lotta al sequestro, che è la individuazione del denaro « sporco » in circolazione, abbisogna di un dato certo di identificazione del denaro stesso.

Ciò avviene già oggi con difficoltà se il pagamento avviene in valuta italiana; ma se il pagamento dovesse avvenire (in parte è già avvenuto) in valuta straniera, spendibile in ogni parte del mondo, il processo di identificazione e dunque di bloccaggio del denaro « sporco » diventa di gran lunga più difficile. Né d'altra parte può pensarsi che in caso di sequestro di persona grandi somme di denaro, sia che si tratti di valuta italiana sia di valuta straniera, possano essere poste a disposizione dei familiari dei sequestrati se non che dal sistema creditizio, il quale invece, secondo la nostra indicazione, dovrebbe astenersi (anche se richiesto) da questo incombente.

La « filosofia » della proposta di legge potrebbe così riassumersi: cosa vale un patrimonio se non lo posso né vendere (perché nessuno lo comprerebbe) né darlo in garanzia per avere dei mutui ? Sia con norme di carattere civilistico sia con norme di carattere penalistico si cerca di raggiungere questo scopo rispettando però interamente la cerchia dei parenti, dei familiari, dei conviventi e di chi li assiste nella vicenda. Si cerca cioè di creare una impossibilità obiettiva prevista in via generale e valida in modo rigoroso su tutto il territorio nazionale.

L'obiezione che avremmo sequestri nascosti non pare calzante. Ciò è impossibile in linea generale in quanto per le modalità espressive del reato esso lascia traccia e viene facilmente conosciuto, quasi sempre conosciuto. In ogni caso la

presente normativa si muove evidentemente nell'ipotesi che la consapevolezza dell'esistenza del fatto criminoso e quindi dello stato di sequestro esista per produrre le conseguenze indicate. In tal modo sarà di gran lunga ridotta, anche se non esclusa, la capacità patrimoniale delle famiglie dei rapiti pur se benestanti e ciò non per loro responsabilità o per fatto comunque a loro addebitabile, ma per ragioni di ordine generale che altri faranno osservare e che dunque non dipendono dalla buona o cattiva volontà dei sequestrati o dei loro parenti.

Le altre norme prevedenti le attenuanti per i « collaboratori » mirano a far saltare « dall'interno » le organizzazioni criminose. Ogni organizzazione, ogni giorno e per ogni crimine è posta in pericolo perché vi può essere qualcuno che vi partecipa e che poi ha interesse a parlare e quindi a denunciarla. Inutile avere falsi pudori: la lotta tra lo Stato democratico e le organizzazioni criminali è una lotta sempre più dura e difficile. Lo Stato democratico, infatti, deve rispettare rigorosamente le regole di libertà, di garanzia, regole processuali, insomma non può imbarbarirsi.

D'altra parte invece le organizzazioni criminali si affinano sempre più, hanno mezzi e strumenti sofisticati, diventano sempre più diramate e forti. Interesse precipuo dello Stato è quello di abbassare di molto il « tasso di impunità » che oggi vige nel nostro paese. Impunità che è assai diffusa a livello degli esecutori del crimine e che è pressoché totale per i dirigenti delle organizzazioni criminose. Sono qui presi in considerazione non tanto i processi interni, per altro rispettabili, di ravvedimento o di pentimento, quanto le disponibilità a far conoscere allo Stato tutte le notizie in possesso, ad aiutare concretamente a combattere le organizzazioni criminose, i loro autori, a scoprire imputati, acquisire prove capaci di ancorare le responsabilità. A seconda dei loro ordinamenti gli altri Paesi risolvono questo problema della conoscenza e dell'aiuto dall'interno delle organizzazioni in modo diverso; il modo più corretto da noi è quello di fissare regole generali valide in tutte le occasioni, per tutte le forme di delitto anche se, evidentemente, questo strumento è utile e verrà applicato particolarmente nelle forme organizzate dell'attività delinquenziale, che poi sono quelle più pericolose e quelle più difficili da scoprirsi compiutamente.

Lotta al crimine, dunque, vuol dire lasciare meno delitti impuniti, meno delinquenti in circolazione anche perché continueranno a delinquere !

Questa proposta di legge era già stata presentata nella scorsa legislatura. L'*iter* parlamentare si arenò in Commissione giustizia: non sono state apprezzate le soluzioni delineate. Non credo che oggi si abbia percezione reale della gravità della situazione. Va iniziata una vera « campagna » di chiarimento e di riflessione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 193 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 193-*bis*. — *(Nullità dei contratti stipulati per il procacciamento del prezzo da pagare per il riscatto dei sequestri di persona)*. — È nullo qualsiasi contratto od altro negozio giuridico quando le parti siano a conoscenza che esso tende, direttamente od indirettamente, al procacciamento del prezzo da pagare, per la liberazione di persona sequestrata a scopo di estorsione.

Nei confronti di chi ha agito per conseguire la disponibilità di quanto necessario per pagare il prezzo dell'estorsione, non sono ripetibili il danaro o gli altri beni dallo stesso ricevuti in relazione ai contratti ed ai negozi di cui al primo comma, a meno che il denaro od i beni siano ancora nella sua disponibilità. In tal caso gli interessi e i frutti sono dovuti dalla data della domanda. Nessuna altra azione è proponibile nei confronti di detta parte ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 379 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 379-*bis*. — *(Favoreggiamento in caso di sequestro)*. — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, direttamente od indirettamente concorre al procacciamento del prezzo da pagarsi per la liberazione di persona sequestrata a scopo di estorsione è punito con la reclusione fino a cinque anni.

La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo di anni cinque.

Non è punibile chi con la persona sequestrata è legato da vincolo di coniugio, adozione, affidamento, affinità fino al quarto grado e di parentela fino al sesto grado, anche naturali, o comunque da rapporto di convivenza. Non è altresì punibile chi ha svolto opera di assistenza legale per le persone suddette ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 62-*bis* del codice penale, è aggiunto il seguente:

« ART. 62-*ter*. — *(Circostanza attenuante per i collaboratori)*. — Per l'imputato che, prima della sentenza di primo grado, rende piena confessione di tutti i reati commessi ed aiuta senza riserve o reticenze l'autorità di polizia e/o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura degli autori dei reati confessati ovvero fornisca comunque elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione dei fatti e la scoperta o la cattura degli autori di essi, la pena può essere ridotta fino ai due terzi ed alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da 12 a 20 anni ».

ART. 4.

1. L'ultimo comma dell'articolo 67 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto o di un quinto se è stata riconosciuta anche l'attenuante di cui all'articolo 62-*ter* ».

ART. 5.

1. L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 163. — *(Sospensione condizionale della pena)*. — Nel pronunciare sen-

tenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni o a tre anni se si è beneficiato dell'attenuante di cui all'articolo 62-*ter*, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta a pena detentiva ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni o a tre anni se si è beneficiato dell'attenuante di cui all'articolo 62-*ter*, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni o quattro anni se si è beneficiato dell'attenuante di cui all'articolo 62-*ter* ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni o quattro anni se si è beneficiato dell'attenuante di cui all'articolo 62-*ter*.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi o tre anni e sei mesi se si è beneficiato dell'attenuante di cui all'articolo 62-*ter* ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi o tre anni e sei mesi se si è beneficiato dell'attenuante di cui all'articolo 62-*ter* ».

ART. 6.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 176 del codice penale, è aggiunto il seguente:

« In deroga a quanto previsto nel primo e secondo comma, il condannato per uno o più reati per i quali gli sia stata riconosciuta l'attenuante prevista dall'articolo 62-*ter*, che durante l'esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato metà della pena inflittagli ».

ART. 7.

1. Il quinto comma dell'articolo 630 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da 12 a 20 anni e le altre pene sono diminuite fino a due terzi ».

2. Il sesto e settimo comma dell'articolo 630 del codice penale, sono abrogati.